

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO*ROMA**

Motivi aggiunti per

FERRAMOSCA LAURA (FRRLRA83L50E625T) n. 10.7.1983 in Livorno ed ivi res.te alla Via Tommaso Campanella n.4, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'originale del presente atto, dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) del Foro di Avellino presso il cui indirizzo p.e.c. vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it; è el.te dom.ta, dichiarando sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite anche al numero fax: 0825/062944 ovvero all'indirizzo di p.e.c.: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it;

- *ricorrente*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro e l.r.p.t., e UU.SS.RR. PER IL LAZIO E PER LA TOSCANA, in persona dei rispettivi Direttori Generali, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n.12;

nonché contro

COMMISSIONE NAZIONALE istituita ai sensi dell'art. 7¹ D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, in persona del suo Presidente e l.r. *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n.12;

- *resistenti*

e nei confronti di

DONATI SILVIA, residente in Sansepolcro (AR) alla Fraz. Basilicata 19/A pec:

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

silviadonati@pec.it

- *controinteressato*

per l'annullamento, previa sospensione

del decreto prot.n. 668 del 30.6.2022 con il quale l'USR Lazio ha approvato la prima graduatoria di merito e l'elenco nominativo dei vincitori del concorso indetto con DD. 499 del 21.4.2020 per la classe di concorso A021 Regione Toscana nonché delle allegate graduatorie; del successivo decreto prot.n. 734 del 14.7.2022 con il quale l'USR Lazio ha approvato una seconda graduatoria di merito e l'elenco nominativo dei vincitori del concorso indetto con DD.499 del 21.4.2020 per la classe di concorso A021 Regione Toscana nonché delle allegate graduatorie; di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale anche di estremi ignoti che ci si riserva di impugnare;

nonché per la condanna, anche in via cautelare

dell'Amministrazione resistente alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale, previa rettifica del punteggio ovvero alla rinnovazione della procedura;

in relazione

al ricorso n.r.g. 7074/2022 assegnato alla Sezione terza Bis del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio sede di Roma e già fissato per la Camera di Consiglio alla udienza del 10 Gennaio 2023, promosso

per l'annullamento, previa sospensione

del provvedimento della Commissione giudicatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado, indetto con decreto del Capo Dipartimento 21.4.2020 n. 499, costituita presso la Regione Toscana, per la classe di concorso

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

A021 “*Geografia*”, pubblicato nel sito *web* dell’U.S.R. per la Toscana il 4.4.2022, con il quale è stato attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente un punteggio insufficiente (**68/100**) a consentire il superamento della prova scritta (il punteggio minimo era 70/100) e la stessa è stata conseguentemente esclusa dalla prova orale e dalle restanti fasi della procedura concorsuale; del provvedimento, mai comunicato alla ricorrente né da questi altrimenti conosciuto e quindi di estremi ignoti, con il quale la Commissione Nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 9.11.2021 n. 326 ha predisposto i quesiti e le risposte della prova scritta del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado, indetto con decreto del Capo Dipartimento 21.4.2020 n. 499, per la Regione Toscana, per la classe di concorso A021 “*Geografia*”, **limitatamente** alla risposta al quesito **numero 38** (“*Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla...*”), rispetto al quale è stata considerata corretta **la risposta a)** (“*esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento*”), mentre era corretta **la risposta c)** (“*esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente*”), data dalla ricorrente; 3) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare.

PREMESSA SUI FATTI

1. La ricorrente ha preso parte al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado in relazione alla **classe di concorso A021**

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

Geografia, indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022.

.2. La procedura selettiva prevede una **prova scritta, computer based, valutata al massimo con 100 punti (2 punti per ciascuno dei 50 quesiti) e superata con il punteggio minimo di 70 punti**; ed una successiva prova all'esito della quale i candidati vengono inseriti in Graduatorie di merito regionali suddivise per classi di concorso e tipologia di posto.

.3. A tal proposito, l'art. 3 D.D. n.23/2022 stabilisce che la prova scritta si compone di cinquanta quesiti vertenti ***“sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326”***. Mentre, il comma 4 del citato art. 3 prevede che ***“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato (..)”***. Infine, il comma 5 stabilisce che ***“La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”***.

.4. Pertanto, in data 4 Aprile 2022 la ricorrente ha sostenuto la prova scritta *computer based* all'esito della quale il sistema ha acquisito le risposte fornite dalla candidata che, non avendo superato la soglia di sbarramento di 70, è stata esclusa dalla successiva fase concorsuale con **il punteggio di 68, come è ben possibile verificare dall'elaborato depositato unitamente al ricorso**.

*** **

5. Pur avendo inoltrato plurimi reclami alla Amministrazione, alcun riscontro è seguito e la docente è stata costretta ad adire il Competente TAR del Lazio per ottenere l'annullamento della sua esclusione. Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Terza Bis con il n. 7074/2022 di RG. e trattato per la sospensiva alla Camera di Consiglio del 12 Luglio 2022 all'esito della quale il GA., con ordinanza n. 9756/2022, ha rinviato l'udienza al 10 Gennaio 2023 disponendo incombenti istruttori.

6. Nelle more di definizione del giudizio, **l'USR Lazio ha pubblicato i decreti prot.n. 668 del 30.6.2022 e prot.n. 734 del 14.7.2022 con i quali ha approvato la graduatoria di merito del concorso indetto con DD. 499 del 21.4.2020 per la classe di concorso A021 Regione Toscana nonché le allegate graduatorie.**

Le graduatorie che si sono formate sono, dunque, illegittime atteso che esse non contemplano il nominativo della ricorrente e costituiscono ulteriore atto lesivo con natura escludente che, pertanto, viene gravato con i presenti motivi aggiunti con i quali si ripropongono integralmente le considerazioni in diritto già sollevate e proposte con il ricorso introduttivo.

E, pertanto, è il caso della presente con la quale FERRAMOSCA LAURA, come innanzi rappresentata e difesa, avendone interesse impugna e contesta gli atti gravati, chiedendone l'annullamento e la preventiva sospensione del provvedimento che l'ha esclusa dalla successiva fase concorsuale per i seguenti motivi in

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 5 D.D. 5.1.2022 N.23;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST; VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L.N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE
PER CARENZA ISTRUTTORIA; ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE;
ILLOGICITA'; PERPLESSITA'; SVIAMENTO.**

Il Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022 emanato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in punto di *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”* prevede che i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE che si avvale della Commissione Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo ([Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 - Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 - Miur](#)).

In particolare, l'art. 3, comma 4, del D.D. n.23 citato prevede che *“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*. Mentre, l'art. 5 del citato Decreto che *“1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti*

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso”.

*

Tuttavia, nella predisposizione dei quesiti da somministrare in relazione alla classe di concorso A021, **la Commissione Nazionale ed il MINISTERO hanno incluso una domanda contenente risposta errata.**

Infatti, la domanda “*Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla...*”. prevedeva quattro risposte che in appresso si riportano:

a	Esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento	
b	assunzione di ruoli e funzioni che vanno oltre all'insegnamento	
c	esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente	
d	esplorazione di nuove opportunità per lavorare collaborativamente con i propri colleghi	

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

Come è possibile verificare *per tabulas* dall'elaborato somministrato alla ricorrente, il MINISTERO ritiene che la risposta corretta sia la "a" "*Esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento*". Laddove, la prof.ssa FERRAMOSCA ha risposto "*esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente*" e, quindi, ha scelto la risposta "c".

TUTTAVIA, LA RISPOSTA INDICATA DAL MINISTERO E' ERRATA MENTRE QUELLA FORNITA DALLA RICORRENTE E' L'UNICA POSSIBILE.

Al riguardo, la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 22.5.2018, intitolata "*competenze chiave per l'apprendimento permanente*", al "considerando n. 1" conferma che "*Il pilastro europeo dei diritti sociali (1) sancisce come suo primo principio che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro*". Di "*apprendimento permanente*" parlano anche il "considerando n. 3", il "considerando n. 8" e il "considerando n. 9".

Risulta, dunque, del tutto evidente che rispetto al quesito "*Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla...*" la risposta corretta sia **la risposta c)**, e cioè "*esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente*", che è la risposta data dalla ricorrente.

La risposta a) indicata dalla Commissione Nazionale ("*esplorazione di nuove*

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

modalità di insegnamento-apprendimento”) risulta, invece, del tutto generica, vaga ed errata, perché non coglie il “*primo principio*” della Raccomandazione, che è anche il “*Il pilastro europeo dei diritti sociali*” e cioè quello secondo il quale “*ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente*”.

L’evidenza letterale del testo della Raccomandazione e soprattutto il principio “*primo*”, “*pilastro europeo dei diritti sociali*”, in essa espresso non richiedono ulteriori commenti. L’errore nel quale è incorsa la Commissione Nazionale – e quindi anche la Commissione giudicatrice che ha valutato negativamente la prova scritta svolta dalla ricorrente - è davvero chiaro ed evidentissimo.

Alla ricorrente devono, dunque essere attribuiti i due punti che le spettano per la risposta corretta, di tal che deve ritenersi che la stessa abbia conseguito il punteggio minimo (70/100) necessario al superamento della prova scritta, con conseguente diritto all’ammissione alla prova orale.

In punto di diritto, è sufficiente richiamare a sostegno dei motivi di impugnazione sopra formulati il principio giurisprudenziale secondo il quale “*La Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande,*

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” (C.d.S., Sez. V, 17.6.2015 n. 3060).

E' evidente ed incontrovertibile, quindi, che la risposta indicata dal MINISTERO come corretta sia errata e che quella fornita dalla ricorrente sia l'unica possibile con la conseguenza che, avendo fornito l'unica soluzione corretta al quesito gravato con il presente ricorso, **l'esclusione della docente è illegittima ed il punteggio dovrà esserle rettificato con l'attribuzione di ulteriori due punti e con la ammissione alla successiva fase concorsuale.**

Infatti, **IL PUNTEGGIO MINIMO PER ESSERE AMMESSI ALL'ORALE E' DI 70/100 E LA RICORRENTE HA FORNITO AL QUESITO IMPUGNATO L'UNICA RISPOSTA CORRETTA.** Pertanto, avendo la prof.ssa **FERRAMOSCA** conseguito 68/100, il punteggio andrà rettificato e corretto in **70/100.**

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza. Quanto al *danno grave ed irreparabile* esso è *in re ipsa*, stante la natura del

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla successiva fase della procedura.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui “*il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo*” di fronte al “*rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*”.

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

Si insiste, pertanto, nella condanna dell'Amministrazione alla riammissione dei ricorrenti, anche con riserva, alla procedura concorsuale ed alla successiva fase orale nonché a quella della valutazione dei titoli.

S'impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta ai ricorrenti di proseguire l'iter concorsuale.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

In ragione dell'elevato numero dei partecipanti al concorso in questione, si chiede **disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto innanzi esposto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Previa concessione di idonee misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati e annullata o dichiarata la nullità della risposta "*esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento*" (indicata come esatta dalla Commissione Nazionale in relazione al Quesito "*Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla...*"); ovvero l'inefficacia della stessa ad escludere la ricorrente dalla successiva fase concorsuale; condannare parte resistente alla sua riammissione alla procedura concorsuale, previa rettifica del

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

punteggio ovvero rinnovazione della procedura. Vittoria di spese e di competenze di giudizio, con attribuzione.

AI FINI DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, LA
PRESENTE CONTROVERSIA ATTIENE AL PUBBLICO IMPIEGO E IL C.U.
DOVUTO E' PARI AD EURO 325,00.

Salvis iuribus.

Roma,

avv. Vincenzina SALVATORE